



Ufficio: SPORT
CIG: 7678746DA5

COPIA DI

DETERMINAZIONE N. 769 DEL 23-08-2018

Oggetto: **ADEMPIMENTI ESECUTIVI - DELIBERAZIONE GC n. 168/2018 - RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

ACCERTATO CHE

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2012 è stato stabilito di provvedere mediante gara a procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, all'affidamento in concessione della gestione della piscina comunale per il periodo 01/9/2013 – 31/8/2018, con previsione di rinnovo di ulteriori cinque anni;
- con Determinazione a contrattare n. 813 del 20/5/2013, è stato avviato il procedimento per l'affidamento della gestione della piscina comunale approvando il Capitolato d'oneri, il Bando ed il Disciplinare di gara;
- che il Bando di gara (CIG 51317928B8) è stato pubblicato il 20/5/2013 all'Albo Pretorio telematico del Comune e sui siti internet del Comune (profilo del committente) e della Provincia di Macerata e che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13,00 del 12/6/2013;
- che, a seguito della gara espletata nei giorni 4, 8 e 12 luglio 2013, con determinazione n. 1418 del 23/9/2013 la gestione della piscina comunale per il periodo 1/9/2013 – 31/8/2018 è stata affidata alla Soc. Coop. Consortile Team Gest di San Severino Marche per il corrispettivo di € 173.140,45 al netto dell'IVA;
- che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 375 del 25/11/2013 ha approvato il tariffario di riferimento con le tariffe massime applicabili dal gestore nel periodo contrattuale 2013/2018.

CONSIDERATO CHE

- l'art. 7 del contratto, come da previsione dei documenti di gara e quindi nella piena conoscenza di tutti i partecipanti alla procedura aperta, avente ad oggetto "GESTIONE IN CONCESSIONE DELLA PISCINA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 1 SETTEMBRE 2013 AL 31 AGOSTO 2018. CIG: 51317928B8", così prevede:

***La concessione** decorre dal 1 settembre 2013 e cesserà alla data del 31 agosto 2018. Il Comune si riserva la possibilità **di rinnovare il contratto ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del d.Lgs 163/06 per un periodo ulteriore massimo di anni cinque (5)**, in conformità alla vigente normativa, comunicandolo per iscritto al concessionario prima della scadenza naturale del contratto.*



Il Comune ha diritto di risolvere anticipatamente il contratto nei casi e con le modalità stabiliti nell'art. 16 del Capitolato.

- *ratione temporis*, la normativa da applicare al contratto in scadenza risulta essere quella del d.lgs. 163/2006, anche se la stessa disposizione, ivi prevista, viene riportata pedissequamente nell'art. 63, comma 5, del d.lgs. 50/2016, in sostanziale continuità con la suddetta ratio normativa;

- l'art. 30 del d.lgs. 163/2006 così disponeva:

*Salvo quanto disposto nel presente articolo, **le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi.***

Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.

La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi.

Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della concorrenza.

Restano ferme, purché conformi ai principi dell'ordinamento comunitario le discipline specifiche che prevedono, in luogo della concessione di servizi a terzi, l'affidamento di servizi a soggetti che sono a loro volta amministrazioni aggiudicatrici.

Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non è un'amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività di servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività, detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalità.

Si applicano le disposizioni della parte IV. Si applica, inoltre, in quanto compatibile l'articolo 143, comma 7.

- il legislatore consente l'esperimento di tale procedura, per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta, come per l'affidamento in scadenza (contratto rep. 5160/2014);

- la dicitura testuale dell'art. 7, del contratto sottoscritto tra le parti, sembra contenere una contraddizione in termini, soprattutto in considerazione del fatto che la procedura prevista dall'art. 57, comma 5, lett. b), del d.lgs. 163/2006, non è compatibile con il "rinnovo" contrattuale sic et simpliciter, in quanto la ripetizione di servizi analoghi comporta un nuovo e diverso vincolo contrattuale, con autonomo oggetto, e quindi una nuova aggiudicazione (sia pure in forma negoziata);



Viste inoltre le disposizioni contenute nel codice civile, nel Libro IV, dedicate alla disciplina giuridica dell'interpretazione del contratto e, nello specifico, le norme contenute negli articoli da 1362 a 1371 c.c.;

ACCERTATO INOLTRE CHE

- la volontà negoziale delle parti sottoscrittrici del contratto è comunque rinvenibile nel richiamare la ripetizione di servizi analoghi, per ulteriori cinque anni, secondo la procedura dell'art. 57, comma 5, lett. b) del d.lgs. 163/2006, applicabile nella sola parte della negoziazione senza pubblicazione di un bando e nella previsione contrattuale della durata ulteriore quinquennale, non trovando applicazione le altre disposizioni in quanto esclusive per gli appalti di servizi e non per le concessioni di servizi, come specificato all'art. 30, del d.lgs. 163/2006, *ratione temporis* applicabile al caso di specie;

VALUTATO INFINE CHE

- vi è conformità con la previsione dell'art. 183, comma 6, del d.lgs. 267/2000 in materia di impegni di spesa su esercizi futuri, in quanto con la deliberazione Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2012 è stato stabilito di provvedere mediante gara a procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, all'affidamento in concessione della gestione della piscina comunale per il periodo di anni 5, riservandosi la possibilità di ripetizione di servizi analoghi, per ulteriori cinque anni, secondo la procedura dell'art. 57, comma 5, lett. b) del d.lgs. 163/2006;

- il servizio fornito dal concessionario si è contraddistinto per una elevata affidabilità e professionalità;

- non risultano essere stati contestati inadempimenti contrattuali;

- non risultano pervenute neanche lamentele in ordine all'attività stessa offerta all'utenza;

- per la realizzazione dell'immobile ospitante la piscina, oggetto della presente procedura di affidamento della gestione, il contratto repertorio n. 3734 del 15/12/2005, stipulato tra comune e Blugallery srl, all'art. 5.1 così dispone:

5.1.1) Il Comune stipulerà con la Società una Convenzione della durata di 15 (quindici) anni per la gestione dell'Impianto contestualmente all'immissione nel possesso di cui al successivo paragrafo 5.5).

5.1.2) È escluso il rinnovo tacito della Convenzione.

È riconosciuta al Comune la facoltà di chiedere – sei mesi prima della scadenza a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento – il rinnovo della Convenzione per un periodo di cinque anni agli stessi patti e condizioni. Il canone sarà pari a quello corrisposto per il quindicesimo anno, ridotto del 40% (quaranta per cento), salvo che l'Impianto necessiti di interventi particolarmente onerosi; in quest'ultimo caso le parti concorderanno le condizioni ed i termini del rinnovo, specificamente per ciò che riguarda l'entità del canone nel periodo di proroga;

- con deliberazione di GC n. 168 del 22/05/2018 è stato stabilito di:



1. *di esercitare il diritto previsto dall'art. 7 del contratto avente ad oggetto "GESTIONE IN CONCESSIONE DELLA PISCINA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 1 SETTEMBRE 2013 AL 31 AGOSTO 2018";*
2. *di dare mandato al responsabile dell'Area Amministrativa, o da altro RUP individuato dallo stesso, di avviare l'iter amministrativo per la ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale (Team Gest Società Cooperativa Consortile, avente sede legale in San Severino Marche, via Ferranti 41, PI 01630380432), per ulteriori cinque anni, secondo la procedura dell'art. 57, comma 5, lett. b) del d.lgs. 163/2006, applicabile nella sola parte relativa alla negoziazione senza pubblicazione di un bando e nella previsione contrattuale della durata ulteriore quinquennale, non trovando applicazione le altre previsioni in quanto esclusive per gli appalti di servizi e non per le concessioni di servizi, come specificato all'art. 30, del d.lgs. 163/2006, razione temporis applicabile al caso di specie;*
3. *di dare atto che, per la procedura in esame, è prevista una spesa pari ad € 42.500,00 annui, oneri ed accessori inclusi, al cap. 1795/00, che presenta adeguata disponibilità, del bilancio di previsione 2018/2020 e che gli impegni, nei limiti di quanto stabilito, verranno assunti con determinazioni dirigenziali del Responsabile;*
4. *di prevedere per l'ipotesi in cui non venisse esercitato il rinnovo per ulteriori 5 anni del contratto repertorio n 3734 del 15/12/2005 stipulato tra comune e Blugallery srl, l'inserimento nel contratto di gestione oggetto della presente procedura una condizione risolutiva che vada ad incidere, in caso di avveramento, sulla sua efficacia.*

- è quindi necessario, per l'ipotesi in cui non venisse esercitato il rinnovo per ulteriori 5 anni, prevedere l'inserimento nel contratto di gestione oggetto della presente procedura una condizione risolutiva che vada ad incidere, in caso di avveramento, sull'efficacia dello stesso;

VISTA la L.R. Marche 2 aprile 2012 n 5;

VISTO il Regolamento G.R. Marche 7 agosto 2013 n. 4;

Richiamato il provvedimento sindacale n. 76/13 del 31/10/2014, relativo al conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa;

Vista la Delibera di Consiglio n. 16 del 28/02/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio Previsionale per il triennio 2018/2020;

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 67 del 03/03/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione esercizi 2018/2020;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30/04/2018 di approvazione della variazione al bilancio di previsione 2018/2020;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 31/07/2018 di verifica degli equilibri di Bilancio – Assestamento di bilancio 2018/2019/2020;

DETERMINA



1. Di approvare quanto espresso in premessa, come parte integrante e sostanziale del presente disposto;
2. Di autorizzare la ripetizione di servizi ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del d.Lgs 163/06 per un periodo ulteriore di anni cinque (5), il contratto Rep. n. 5160 del 13/02/2014 stipulato con la "Soc. Coop. Consortile Team Gest" Partita IVA 01630380432 - con sede in San Severino Marche, Via Ferranti n. 41 dal 01/09/2018 al 31/08/2023 – CIG: 7678746DA5;
3. Di subordinare il portarsi dell'efficacia del suddetto contratto alla condizione risolutiva legata al rinnovo del contratto repertorio n 3734 del 15/12/2005, stipulato tra comune e Blugallery srl, come disciplinato in premessa;
4. Di dare atto che il nuovo contratto, oggetto di negoziazione ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del d.Lgs 163/06, applicabile *ratione temporis*, manterrà gli stessi obblighi in campo ad entrambe le parti, con l'aggiunta della condizione risolutiva specificata;
5. Di impegnare la somma di € 14.097,00 iva 22% compresa per il pagamento alla Soc. Coop. Consortile Team Gest di San Severino Marche del corrispettivo per la gestione della piscina - periodo 01/09/2018 – 31/12/2018, con imputazione della relativa spesa al Capitolo 1795/00 del Bilancio anno 2018;
6. Di prevedere per gli anni 2019 e 2020 una spesa pari ad € 42.500,00 annui, oneri ed accessori inclusi, al cap. 1795/00, che presenta adeguata disponibilità, del bilancio di previsione 2018/2020
7. Di rinviare a successivi atti gli impegni per i prossimi esercizi finanziari oltre il bilancio di previsione;
8. Di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. N. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";
9. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;
10. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D. Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;



Città di San Severino Marche

11. Di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con tale provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D. Lgs. N. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2018.



Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 23-08-2018

Il Responsabile dell'Area
f.to Tapanelli Pietro

Parere di regolarità contabile del responsabile Area Finanziaria: Favorevole

San Severino Marche, li 23-08-2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 23-08-2018

Il Responsabile dell'Area
f.to Tapanelli Pietro

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

San Severino Marche, li 23-08-2018

Il Responsabile Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

La suesposta determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 08-11-18 al 22-11-18 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 23-11-18

Il Funzionario
f.to

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario